

tualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti

mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Nei rapporti con i soci della cooperativa vige il rispetto del principio di

parità di trattamento tra i soci, sia al momento della costituzione del

rapporto societario che nell'esecuzione dei successivi rapporti mutua-

listici.

Art.5 - Regolamenti - I criteri e le regole inerenti allo svolgimento

dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni

redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordina-

ria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straor-

dinaria.



Andrea Arnaldo

TITOLO 3

PATRIMONIO SOCIALE – STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art.6 – Patrimonio sociale - Il patrimonio della cooperativa è costi-
tuito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimi-
tato di quote, ciascuna del valore nominale di €. 25,00 (Euro venticin-
que/00). Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai
scendere al di sotto di Euro 25,00 (venticinque/00). Per i soci persone
fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art.2525,
secondo comma del c.c..

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie
e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui
all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai



Andrea Arnaldo